



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TREVISO  
Sezione Distaccata di Conegliano

Causa R.G.A. n 2268 -2009

Il Giudice Unico, dott. Deli LUCA , ha pronunciato la seguente  
**ordinanza**

Sciolta la riserva che precede il G.I osserva:  
per costante giurisprudenza, ( cfr. in particolare Cass. Civ. 17372/2002  
invocata a sostegno dalla stessa opponente- )

*"La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.*

***Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello.***

Nella vicenda in esame la prima sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso ( n1319 del 2000) non è mai passata in giudicato visto che - circostanza pacifica - è stata oggetto di tempestiva impugnazione avanti la Corte d'Appello.

*LA IMPUGNAZIONE RIGETTATA E DIFFERITA NEL MANDATO*

E' vero che la sentenza d'appello, per motivi di rito, ( mancanza di valida procura) ha rigettato l'impugnazione dichiarandola inammissibile.

Tuttavia il successivo ricorso per cassazione ha rovesciato la pronuncia della corte veneziana ed ha cassato, con rinvio, la sentenza d'appello, ritenendo così ammissibile l'impugnazione.

*NECESSARIA NUOVA IMPUGNAZIONE A NUOVA CORTE - NO: ENA UVI ADSENZA*

In tal contesto non è dato comprendere per qual motivo la prima sentenza possa ritenersi definitiva.

E ciò a tacer del fatto che

*"Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che*

*non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere nè che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile)."* ( Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 02/12/2004).

La mancata riassunzione del processo, dopo la pronuncia del giudice di legittimità, e la sua pacifica integrale estinzione, ha dunque travolto tutte le sentenze del giudizio compresa la prima, posto che né la sentenza di primo grado né la sentenza d'appello sono mai divenute passate in giudicato.

Il pacifico versamento effettuato dal debitore per adempiere alla condanna contenuta nella prima sentenza, ormai caducata, **risulta dunque indebito ovvero senza titolo.**

La provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio che intima la restituzione dell'indebito, può dunque essere concessa perché l'eccezione sul passaggio in giudicato del titolo esecutivo, non è fondata su prova scritta mentre la domanda subordinata dell'opponente ( che intende riproporre l'originario giudizio di merito,) non è di pronta soluzione oltreché, allo stato, paralizzata da una eccezione di prescrizione che appare, *prima facie*, fondata.

PQM

**Concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.**

Il G.I.  
dr. Delia DUCA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
29 MAR. 2010

0001

IL CANCELLIERE (CI)  
Lena BIANCHINI

